



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 65 del 30.11.2023

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180, co. 3 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture di cui alla L.R. 10/2005 e della relativa normativa di riferimento nazionale D. Lgs. 79/2011 di seguito elencate: strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Campofelice di Roccella.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Campofelice di Roccella.

2. E' compito della Giunta Municipale individuare le azioni necessarie per favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Campofelice di Roccella e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano, nonché azioni di comunicazione, marketing, promozione, realizzazione di eventi culturali e turistici di grande richiamo.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di: turismo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione ad attività di promozione e manifestazioni di richiamo turistico; cultura, anche attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative culturali e la partecipazione a manifestazioni culturali, anche in collaborazione con le scuole; stipula di convenzioni con Istituti Scolastici e di Formazione, Università, Enti, Associazioni no profit e Fondazioni Culturali; manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, storico – monumentali ed ambientali e di aree pubbliche e locali e infrastrutture a servizio del turismo e della cultura; valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica, gastronomica e demo – etno – antropologica della città, con particolare riferimento alla salvaguardia delle tradizioni popolari; potenziamento dei servizi pubblici locali, anche attraverso interventi mirati a migliorare l'accoglienza turistica, la vivibilità, l'igiene, il verde pubblico, il trasporto pubblico, il decoro urbano, interventi manutentivi e recupero dei luoghi di interesse turistico e spese di gestione dei servizi della "Torre Roccella". Parte del gettito dell'imposta può essere impiegato, altresì, in favore della comunicazione istituzionale dell'Ente, anche mediante la creazione e diffusione, con l'ausilio degli strumenti di comunicazione, di materiale informativo e di promozione della città.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Sindaco convoca un tavolo programmatico di concertazione, del quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive, al fine di ricevere suggerimenti e concertare le modalità applicative del tributo, in merito a esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo, per monitorare il gettito e la spesa degli introiti derivanti dall'imposta, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per la predisposizione di un Piano annuale di promozione turistica, approvato annualmente dalla Giunta Municipale.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante.
3. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'esercizio delle loro funzioni, gli autisti di pullman, le guide turistiche, i traduttori, gli accompagnatori turistici, i tour operator e gli agenti di viaggio che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.
5. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata alla compilazione, a cura dell'ospite, dell'apposito modulo da consegnare alla struttura ricettiva.

Articolo 4

Periodo di applicazione

L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale **per anno solare**.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi nelle misure indicate al presente Regolamento.
3. L'imposta di soggiorno è pari ad € 0,70 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service);
4. Pari a € 1,20 per le residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1 e 2 stelle;

5. L'imposta di soggiorno è pari ad € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3 e 4 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi;
6. L'imposta di soggiorno è pari al € 0,70 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi;
7. L'imposta di soggiorno è pari ad € 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al comune di Campofelice di Roccella, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, nelle modalità e nei termini di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 4, co. 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art.180, co.3, del D.L n.34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del MEF.
3. I gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile ed evidente, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e a richiedere

il pagamento dell'imposta, nei confronti dei soggetti passivi, ai sensi del presente Regolamento.

4. I gestori hanno l'obbligo di applicare, ai sensi del presente Regolamento, l'imposta di soggiorno ai clienti che soggiornano presso le loro strutture. L'imposta deve risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente), con una voce a sè stante e deve essere calcolata, in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata, secondo le tariffe stabilite dal presente Regolamento. L'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura "Imposta di soggiorno comune di Campofelice di Roccella – Fuori campo iva".

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di registrare nel portale messo a disposizione dall'Ente:

- a. il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura e il relativo periodo di permanenza;
- b. il numero dei soggetti esenti, in base all' art. 3 del presente Regolamento, allegandone la relativa documentazione probante;
- c. il dettaglio degli importi versati da ciascun soggetto a titolo di imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

6. Le dichiarazioni previste dal comma 5 del presente articolo dovranno essere trasmesse al Comune di Campofelice di Roccella in modalità telematica attraverso l'apposito portale dedicato, messo a disposizione dall'Ente, entro giorno 15 del mese successivo (es.: dichiarazione per il mese di aprile entro il 15 maggio successivo). In caso la scadenza cada in giorno festivo o pre-festivo la dichiarazione verrà presentata il giorno lavorativo successivo.

7. Nei casi di esenzione dal tributo, il titolare della struttura ricettiva è tenuto a compilare e a conservare, per cinque anni, la modulistica cartacea e a esibirla su richiesta degli uffici competenti.

8. Nel pieno rispetto degli adempimenti e delle finalità del presente Regolamento, ai fini dell'adeguamento alle novelle normative e del perseguimento dei principi della semplificazione amministrativa, il Funzionario responsabile per l'applicazione del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, con propria Determina e su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, dispone la revisione, l'aggiornamento e/o l'integrazione della modulistica in virtù delle necessità sopravvenute nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente. L'aggiornamento periodico della modulistica e la sua traduzione in lingua inglese e, eventualmente, in altre lingue straniere non richiede procedimento di modifica del presente Regolamento. Per motivi eccezionali, opportunamente motivati, e su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile per l'applicazione del Tributo, di cui all'articolo 10 del

presente Regolamento, può autorizzare, per non più di due invii, la trasmissione della modulistica cartacea degli allegati al presente Regolamento in luogo della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

9. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare i riversamenti, al Comune di Campofelice di Roccella, le somme riscosse entro 30 giorni dal mese di riferimento (es. imposta per il mese di aprile da versare entro il 30 maggio successivo). Eventuali pernottamenti effettuati nel mese di dicembre potranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

10. L'effettuazione del versamento dell'imposta verrà registrato dal gestore della struttura ricettiva sul portale applicativo messo a disposizione dall'ente con le modalità previste dall'attuale normativa sui pagamenti verso la pubblica amministrazione (PagoPa).

11. I gestori delle strutture ricettive sono, altresì, obbligati a richiedere le credenziali per la registrazione della/delle propria/proprie struttura/e nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Ente. Alla struttura/e di cui all'art. 1 comma verrà assegnato automaticamente dall'applicativo gestionale un Codice Identificativo Comunale che deve essere obbligatoriamente citato, al fine di agevolare i controlli, in tutti i supporti pubblicitari utilizzati (cartacei, digitali etc.).

12. I Gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare negli stessi termini previsti dal capoverso precedente le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo. La comunicazione delle generalità dei contribuenti evasori può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 24, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006 e ss.mm.ii. e di cui all'art.1, co.792 della L. n. 160/2019, nonché le disposizioni previste dall'art.13 quater, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n.58.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Il Responsabile del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, provvede ad accertare la regolarità e la congruità della documentazione presentata dai gestori delle strutture ricettive, nonché a verificare l'adempimento degli obblighi, in capo ai medesimi, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7, co.1 bis del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto.
4. Per le violazioni delle norme regolamentari, di seguito riportate, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000:
 - a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co.2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €150,00;
 - b) in caso di omesso accreditalmento sul portale, prevista dall'art.7, co.12 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di €500,00;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele, tardiva dichiarazione mensile di cui all'art.7, co. 5 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 10

Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Con delibera di Giunta comunale l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza – Ingiunzione previsti dal capoverso precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero delle Finanze.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell' imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso dell' imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 14

Commissione imposta di soggiorno

1. Al fine di impiegare in maniera efficace, efficiente e trasparente le risorse derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno è istituita una commissione composta dai rappresentanti delle attività produttive, incidentalmente interessate dall'imposta, proporzionalmente individuati in funzione delle dimensioni delle relative strutture, dal Sindaco o da suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale e n. 3 consiglieri comunali in rappresentanza di maggioranza e minoranza, dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tale commissione si riunisce obbligatoriamente entro il 31 gennaio ed il 31 ottobre ed ogni altra volta in cui si rende necessario.

2. I compiti della commissione:

- Pianificazione infrastrutturale della fascia costiera, quale area a più alta densità di insediamenti produttivi;
- Verifica delle risorse riscosse ed impiegate;
- Ripartizione delle risorse tra servizi ed infrastrutture;
- Analisi comparata dell'applicazione del tributo in un'ottica di competitività con gli altri sistemi turistici dello stesso target di riferimento.

3. Al termine di ogni esercizio finanziario sarà redatta ed approvata una relazione tanto in termini di rendicontazione quanto in chiave prospettica e di programmazione.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss. mm.ii.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campofelice di Roccella, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità della legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2024 e comunque 15 giorni dopo la data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento sull'Imposta di soggiorno del Comune di Campofelice di Roccella approvato con Deliberazione n. 43 del 31.07.2017 integrata e modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dell'1.06.2022.
3. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti gli atti, le disposizioni e le norme regolamentari in contrasto con esso
4. Per l'esercizio 2023 le dichiarazioni ed i versamenti dell'imposta di cui all'art. 7 del presente regolamento continueranno ad essere comunicate ed eseguite secondo le modalità di cui al previgente regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31.07.2017 integrata e modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dell'1.06.2022.